



**Tribunale Ordinario di Como**  
**Prima Sezione Civile - Fallimentare**

LIQUIDAZIONE  
DEL PATRIMONIO



**R.g. fall. 1/2018**

Il Giudice Delegato, dott. Alessandro Petronzi,

letta la proposta di liquidazione dei beni depositata in data 19.10.2018 da Patrizia Libori, consistente nella liquidazione degli immobili di sua proprietà sito in Como (CO), via Oltrecolle 13/C, già oggetto di procedura esecutiva r.g.e. 328/2017, ove l'immobile risulta già aggiudicato al corrispettivo di euro 101.000,00 a seguito dell'esperienza di vendita del 17.07.2018;

letta la relazione della O.C.C. Dott. Leonardo Milani, che ha attestato la completezza ed attendibilità della situazione debitoria dell'istante;

osservato che la domanda di liquidazione dei beni risulta corredata dalla documentazione di cui all'art. 9, commi 2 e 3, l. 3/2012, nonché dell'inventario e della relazione particolareggiata del professionista incaricato di cui all'art. 14-ter, co. 3, l. 3/2012;

rilevato che, sulla scorta della relazione dell'O.C.C., la documentazione prodotta consente di ricostruire compiutamente la situazione economica e patrimoniale della parte debitrice, ex art. 14-ter, co. 5, l. 3/2012;

ritenuto che, anche all'esito delle indagini svolte dall'O.C.C., non sono emersi atti di frode ai creditori negli ultimi cinque anni;

rilevato che la proposta è conforme al disposto di cui all'art. 14-ter l. 3/2012;

osservato che, in mancanza di una fase di omologazione nel procedimento liquidatorio in oggetto, il riferimento al "provvedimento di omologazione" contenuto nell'art. 14-quinquies, co. 2, lett. b), appare un evidente errore del legislatore e deve intendersi riferito, piuttosto, al decreto di chiusura della procedura di liquidazione di cui all'art. 14-nonies, co. 5, l. cit. (Trib. Terni 17.12.2013);

letto l'art. 14-quinquies della citata legge;

**P.Q.M.**

dichiara aperta la procedura di liquidazione;

nomina liquidatore il Dott. Leonardo Milani;



dispone che della domanda e del presente decreto sia data pubblicità tramite pubblicazione degli stessi sul sito del Tribunale di Como;

ordina la trascrizione del decreto a cura del liquidatore nei pubblici Registri relativamente agli immobili;

dispone che sino al momento in cui il provvedimento di omologazione diverrà definitivo non potranno essere iniziate e proseguite azioni cautelari o esecutive, né acquisiti diritti di prelazione sul patrimonio oggetto di liquidazione da parte dei creditori aventi titolo o causa anteriore;

dispone la sospensione della procedura esecutiva r.g.e. 328/2017, il cui ricavato di vendita confluirà nella presente procedura;

dà atto che, ai sensi dell'art. 14-ter, co. 6, l. 3/2012, non sono compresi nella liquidazione: a) i crediti impignorabili ai sensi dell'art. 545 c.p.c.; b) i crediti aventi carattere alimentare e di mantenimento, determinando in euro 1.190,41=, salvo integrazioni e/o modifiche, il limite di cui all'art. 14-ter, c.6, lett. b) l. 3/2012; c) l'autovettura Fiat Punto tg. ED206KG d) le cose che non possono essere pignorate per disposizione di legge.

Si comunichi al ricorrente e al liquidatore nominato.

Como, 29 ottobre 2018

Il Giudice

Dott. Alessandro Petronzi

